

II.

Fermo per esse Poscareccie l'obbligo di munirsi nella loro partenza delle solite fedi di Sanità, dovranno in qualunque caso di approdo negli Esteri Porti farsi ritoccare dalle rispettive Deputazioni, ed Uffizj le loro fedi con la connotazione delle Cause, per cui vi si fossero rifugiate.

III.

Essendo severamente proibito alle Barche medesime, come a qualunque altra, di accostarsi in mare ai Bastimenti: di avere qualsivisia commescolazione con essi; e di verificare estrazioni, ed asporti dal loro bordo di Effetti, Lettere, ed altro, il Magistrato di Sanità Marittima procederà contro li Trasgressori con tutta la fermezza, e rigore delle Leggi veglianti di Sanità.

IV.

Li Bragozzi, Battelli, ed altre picciole Barche, quali sortono giornalmente dai Porti, e ritornano la sera, non discostandosi dal Littorale, tutto che sieno dispensate dal rassegnarsi alla Locale Deputazione di Sanità, sono indistintamente soggette all'antecedente articolo di disciplina, raffermandosi per esse